

Comune di Falconara Marittima

Provincia di Ancona

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL  
CANONE DI CONCESSIONE PER  
L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI  
SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL  
PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A  
MERCATI REALIZZATI ANCHE IN  
STRUTTURE ATTREZZATE**

**(Legge 160/2019 commi 837-845)**

## Indice

Articolo 1 .....	4
Oggetto.....	4
Articolo 2 .....	4
Disposizioni generali .....	4
Articolo 3 .....	4
Presupposto del canone.....	4
Articolo 4 .....	4
Soggetto passivo .....	4
Articolo 5 .....	4
Commercio su aree pubbliche.....	4
Articolo 6 .....	5
Rilascio dell'autorizzazione.....	5
Articolo 7 .....	5
Criteri per la determinazione della tariffa.....	5
Articolo 8 .....	5
Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici .....	5
Articolo 9 .....	5
Determinazione delle tariffe annuali.....	5
Articolo 10 .....	6
Determinazione delle tariffe giornaliere .....	6
Articolo 11 .....	6
Determinazione del canone.....	6
Articolo 12 .....	6
Mercati tradizionali e mercati straordinari.....	6
Articolo 13 .....	7
Occupazione per vendita al dettaglio in aree mercatali .....	7
Articolo 14 .....	7
Occupazione per commercio itinerante .....	7
Articolo 15 .....	7
Modalità e termini per il pagamento del canone.....	7
Articolo 16 .....	8
Accertamenti - Recupero canone .....	8
Articolo 17 .....	8
Sanzioni e indennità.....	8
Articolo 18 .....	9

Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico.....	9
Articolo 19 .....	9
Sospensione dell'attività' di vendita.....	9
Articolo 20 .....	9
Autotutela.....	9
Articolo 21 .....	10
Riscossione coattiva.....	10
Articolo 22 .....	10
Regime Transitorio .....	10
Articolo 23 .....	10
Disposizioni finali.....	10
Articolo 24 .....	10
Competenza approvazione coefficienti tariffari.....	10
<u>Allegato A</u> - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE.....	11
E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI.....	11

## **Articolo 1**

### **Oggetto**

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, Legge 267/200, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel comune di Falconara Marittima.
2. Il canone si applica nelle aree comunali che comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche,

## **Articolo 2**

### **Disposizioni generali**

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.
2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.

## **Articolo 3**

### **Presupposto del canone**

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

## **Articolo 4**

### **Soggetto passivo**

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

## **Articolo 5**

### **Commercio su aree pubbliche**

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere esercitato:
  - a) su posteggi dati in concessione, nei mercati annuali, periodici, stagionali, nelle fiere e nei posteggi isolati con banchi di vendita e simili, sia nelle aree mercatali che in altri luoghi pubblici (escluse le tende sporgenti).

- b) in forma itinerante su qualsiasi area pubblica, ad eccezione delle aree indicate dall'art. 18 – Titolo III – del Regolamento per la Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche D.C.C. n. 34 del 29/05/2014.
2. Il posteggio è oggetto di concessione di suolo pubblico rilasciata dal Dirigente del Settore competente. A seguito del recepimento della c.d. “direttiva Bolkestein”, il Decreto Rilancio, D.L. n. 34/2020, convertito in L. n. 77/2020, all'art. 181 c. 4 bis prevede che le concessioni aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate, sono rinnovate per la durata di **dodici anni** con assegnazione al soggetto titolare dell'azienda, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività.

### **Articolo 6** **Rilascio dell'autorizzazione**

1. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa, e contestuale concessione, si fa riferimento all'art. 38 ter e seguenti della Legge Regionale n° 27/2009 e s.m.i..

### **Articolo 7** **Criteri per la determinazione della tariffa**

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
- a) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
  - b) durata dell'occupazione;
  - c) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

### **Articolo 8** **Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici**

1. Ai fini dell'applicazione del canone le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in un'unica categoria.

### **Articolo 9** **Determinazione delle tariffe annuali**

1. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 841 della Legge 160/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati.

2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, alla disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, dal sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
3. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 o superiori a 5, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell'Allegato "A" del presente Regolamento.
4. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

### **Articolo 10** **Determinazione delle tariffe giornaliere**

1. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 842 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari.
2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, alla disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, dal sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 o superiori a 3, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell'Allegato "A" del presente Regolamento.
4. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

### **Articolo 11** **Determinazione del canone**

1. Si applicano le tariffe standard, per il coefficiente economico in ragione della superficie occupata.

### **Articolo 12** **Mercati tradizionali e mercati straordinari**

1. I mercati tradizionali -fiere comunali- sono quelli previsti dall'art. 20 del Regolamento per la Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche D.C.C. n. 34 del 29/05/2014.
2. I mercati straordinari sono quelli saltuari previsti per le figure di cui agli art. 43 e 43 bis della Legge Regionale n° 27/2009 e quelli tematici istituiti con apposito provvedimento della Giunta Comunale.
3. Lo svolgimento dei suddetti mercati, i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi di suolo pubblico, sono disciplinati dalla Legge Regionale n° 27/2009 e dal Regolamento per la Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche D.C.C. n. 34 del 29/05/2014.

### **Articolo 13**

#### **Occupazione per vendita al dettaglio in aree mercatali**

1. L'occupazione per attività di vendita al dettaglio in aree mercatali di merci e la somministrazione di alimenti e bevande potrà essere effettuata sulle aree pubbliche comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.

### **Articolo 14**

#### **Occupazione per commercio itinerante**

1. Per le modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante si rinvia alla Legge Regionale n° 27/2009 e al Regolamento per la Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche D.C.C. n. 34 del 29/05/2014.
2. Lo svolgimento delle attività di commercio itinerante non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici quando l'esercizio dell'attività non comporta l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa ed è esercitato:
  - a) nello stesso luogo per una durata non superiore a un'ora, trascorsa la quale l'attività dovrà essere spostata di almeno cinquecento metri lineari;
  - b) ad una distanza superiore a cinquecento metri lineari da case di riposo e cimiteri;
  - c) ad una distanza superiore a un chilometro da mercati annuali, periodici, stagionali, tradizionali e straordinari;
  - d) nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.
3. Tali attività non possono, inoltre, avere svolgimento:
  - a) nelle aree sottoposte con specifico provvedimento alla disciplina del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e ambientali);
  - b) in prossimità di luoghi di cura, scuole dell'infanzia, primarie o secondarie o di altro rilevante pubblico interesse, individuate con provvedimento della Giunta Comunale.
4. A tutela della igienicità dei prodotti alimentari posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose.

### **Articolo 15**

#### **Modalità e termini per il pagamento del canone**

1. Gli importi dovuti sono riscossi secondo le modalità ammesse dalla normativa vigente.
2. Per le occupazioni giornaliere ai mercati (spuntisti), il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione o occupazione della stessa, esso comunque non può essere inferiore alle 10 euro comprensivo del costo della tassa rifiuti giornalieri.
3. Per le occupazioni periodiche protratte negli anni, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro il 31 marzo; per importi superiori a Euro 300 è ammessa la possibilità del versamento in tre rate scadenti il 31.3 - 30.6 - 30.9
4. In caso subentro della titolarità della concessione di posteggio, o affitto dello stesso la regolarità della occupazione è subordinata alla verifica dei pagamenti dei canoni pregressi. Inoltre il pagamento del canone per l'anno solare in corso, è in capo al subentrante se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione.

5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
6. Per i pagamenti non corrisposti, rovano applicazioni gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 20 del presente regolamento.
7. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

## **Articolo 16**

### **Accertamenti - Recupero canone**

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179 provvedono il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.
2. Nel caso in cui, nella immediatezza della contestazione personale, l'organo accertatore non sia in grado di indicare l'esatto importo del pagamento in misura ridotta ne darà atto in verbale e ne rimanderà la quantificazione a successivo verbale integrativo da notificarsi d'ufficio al trasgressore.
3. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi all'ufficio Entrate o al Concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza.
4. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi della Legge 160/2019.

## **Articolo 17**

### **Sanzioni e indennità**

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla legge 689/1981 e dal comma 821 articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano:
  - a) per le occupazioni realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
  - b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo pari all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma;
  - c) le sanzioni stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.



3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.
4. Nei casi mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 ne maggiore a Euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000.
5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione

### **Articolo 18**

#### **Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico**

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni prive della prescritta concessione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.
2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi. Nei casi previsti dall'art. 42 comma 1 e 9, puniti ai sensi dell'art. 45 commi 1 e 4, della L.R. 27/2009, si applica altresì il sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci ed alla successiva confisca delle stesse, ai sensi della L.R. 33/1998.

### **Articolo 19**

#### **Sospensione dell'attività di vendita**

1. L'omesso o insufficiente pagamento del canone ai sensi del presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il dirigente competente dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni. La sospensione dell'attività può riguardare il mercato sul quale la violazione è stata commessa, oppure l'intera attività commerciale.

### **Articolo 20**

#### **Autotutela**

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.
2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne

l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell'entrata.

### **Articolo 21**

#### **Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 della Legge 160/2019.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

### **Articolo 22**

#### **Regime Transitorio**

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti si sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L. 160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento, fatto salvo l'eventuale esame della compatibilità con le nuove previsioni di cui al presente Regolamento.
2. Per l'anno 2021, il termine per il versamento per le occupazioni mercatali viene fissato al 30/06, in luogo del termine del 31/03 previsto all'art. 15 del presente regolamento, e le eventuali rate successive al 30/09 e al 30/11.

### **Articolo 23**

#### **Disposizioni finali**

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2021.

### **Articolo 24**

#### **Competenza approvazione coefficienti tariffari**

1. In sede di prima approvazione il Consiglio Comunale con il presente regolamento delibera anche i coefficienti tariffari allegati, ma per gli anni successivi la competenza è demandata alla Giunta Comunale.

**Allegato A - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE  
E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI**

1. TARIFFA STANDARD ANNUALE: € 40,00/mq
2. TARIFFA STANDARD GIORNALIERA: € 0,70/mq

**Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività  
esercitate dai titolari delle concessioni destinate a mercati**

<b>Tipi di occupazione</b>	<b>coefficiente</b>
1) area di mercato non attrezzate del lunedì e giovedì	0,28
2) area di mercato non attrezzata del mercoledì	0,24
3) aree di mercato attrezzate	1,58
4) occupazione realizzata dagli spuntisti	0,30
5) occupazione realizzate in occasione di feste patronali/fiere	2,00